

COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 26/04/2023

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile alle ore 15.30, nell'AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

| COGNOME E NOME | PRESENTE |
|-------------------------|----------|
| DOTT. MURA ALESSANDRO | SI |
| MARICA MATTEO SALVATORE | SI |
| DETTORI GIUSEPPA ANGELA | SI |
| CONTU DANILO | SI |
| PIRAS ANGELO | SI |
| DOMINICI SANTO | SI |
| MANCA ALESSANDRA | |
| SERRA ANTONIO | SI |
| MASCIA ANGELA RITA | |

Presenti n° 7 Assenti n° 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto 6 all'ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale, IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'introdurre la disciplina della nuova IMU, ha espressamente disposto quanto segue: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Esaminata, pertanto la disciplina della TARI (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., provvedono a "disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Significato che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Rammentato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale così dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Rappresentato che, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";

Tenuto presente l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, inerente l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) funzioni di regolazione e controllo in varie materie tra cui quella relativa alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi

che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»";

Avuto riguardo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", che individua le componenti di costo e il sistema di calcolo della tariffa del tributo per la gestione del ciclo dei rifiuti, basato su un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, che consente di determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva assicuri l'integrale copertura di tutti i costi del servizio;

Preso atto delle seguenti deliberazioni adottate dall'ARERA:

- n. 225/2018/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- n. 443/2019/R/RIF, afferente "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A;
- n. 57/2020/R/RIF, concernente "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- n. 158/2020/R/RIF, riguardante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19":
- n. 238/2020/R/RIF, circa "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 493/2020/R/RIF, avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbano";

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Padria n. 18 del 28.04.2016, al pari di quanto deliberato dagli altri Enti associati, è stata approvata la gestione in forma associata della raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune nell'ambito dell'Unione del Villanova;
- a seguito di apposito bando pubblico unionale, la detta gestione associata è stata affidata al Consorzio Formula Ambiente Soc, Coop. sociale con decorrenza dal 01/03/2020;

Dato atto che, con proprie deliberazioni:

n. 16 del 28/06/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa CONSIGLIO Atto N.ro 13 del 26/04/2023

- sui Rifiuti TARI, e ss.mm.ii.;
- n. 3 del 21.02.2022 è stato validato ed approvato il Piano Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025;

Evidenziato che, il recepimento degli incrementi di prezzo dovuti al gestore a seguito della rivalutazione monetaria potranno essere recepiti con la revisione infra periodo 2024-2025, ai sensi dell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023;

Osservato che:

- il D.lgs n. 116/2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/851, ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Dlgs n. 152/2006 c.d "Testo Unico Ambientale", dettando nuove disposizioni in materia di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti.
- l'art. 238, comma 10, del citato D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha così stabilito: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.";

Specificato che l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, così dispone: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

Rammemorato l'art. 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Accertato che, in applicazione del prefato articolo, questa Amministrazione, intende riconoscere, per l'anno 2023, delle agevolazioni TARI in favore delle famiglie numerose;

Convenuto, pertanto, di prevedere, a norma del citato art. 27 del prefato regolamento TARI, una riduzione del 20% in favore delle famiglie numerose e, precisamente, in favore di famiglie con 3 o più componenti con un ISEE inferiore a € 15.000,00, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa;

Attestato che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, quantificato nella somma massima di € 1.800,00, trova copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2023, missione 12, programma 05;

Segnalato che la concessione delle riduzioni come sopra delineate consente di alleviare il costo a carico delle famiglie numerose che risultano monoreddito o a basso reddito;

Esaminata l'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI per l'anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati relative ai contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, secondo i criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 e del ripetuto Regolamento comunale TARI;

Sottolineato che si è reputato di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in

misura compresa tra i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del medesimo D.P.R.;

Appurato che:

- a termini dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
- a tenore dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011), come modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019), "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Asseverato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti e compatibili con la TARI, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutta la normativa regolante la specifica materia;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione e sui suoi allegati i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Riferito che sulla stessa proposta è stato esperito il coordinamento testuale a cura del Segretario Comunale in accordo con la Responsabile d'Area;

Riscontrato che, sulla pratica in trattazione, l'organo di revisione economico-finanziaria, con relazione in data 22/04/2023, ha espresso parere favorevole;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura del sig. Sindaco, il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta; evidenzia la criticità della alta mortalità a fronte di poche nascite con ridistribuzione del complessivo costo del servizio rifiuti su un numero inferiore di nuclei familiari. L'amministrazione comunale ha previsto riduzioni del 20% in favore delle famiglie numerose e, precisamente, in favore di famiglie con 3 o più componenti con un ISEE inferiore a € 15.000,00, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. Non sono state previste riduzioni per le attività produttive per la cessazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in parte compensate dai contributi a fondo perduto per le attività produttive.

Intervengono i consiglieri Contu e Dettori, i quali puntualizzano che il servizio è più costoso e meno efficiente rispetto al passato.

Procedutosi a votazione per alzata di mano,

Con n. 7 voti favorevoli;

UNANIME DELIBERA

Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;

Di approvare, per l'effetto, per l'anno 2023, le seguenti tariffe per l'applicazione della TARI, che garantiscono l'integrale copertura del costo sui rifiuti risultante dal Piano finanziario dei rifiuti – PEF – per l'anno 2023:

A) UTENZE DOMESTICHE

| Famiglie | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| | Euro/m ² | Euro/Utenza |
| Famiglie di 1 componente | 0,29 | 67,67 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,34 | 157,90 |
| Famiglie di 3 componenti | 0,39 | 203,02 |
| Famiglie di 4 componenti | 0,42 | 248,13 |
| Famiglie di 5 componenti | 0,43 | 327,08 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 0,43 | 383,47 |

B) UTENZE NON DOMESTICHE

| | | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
|---|---|---------------------|--------------------|
| | Categoria | Euro/m ² | Euro/m² |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,17 | 0,39 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,15 | 0,33 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,22 | 0,50 |

| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,11 | 0,26 |
|----|---|------|------|
| 5 | Alberghi con ristorante | 0,34 | 0,78 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,29 | 0,65 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,30 | 0,68 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,35 | 0,79 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,21 | 0,48 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,32 | 0,72 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,34 | 0,78 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavasecco | 0,26 | 0,60 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,31 | 0,69 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,14 | 0,31 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici (es. tipografie, pasticcerie e pizzerie da asporto, copisterie,). | 0,23 | 0,51 |
| 16 | | 1,86 | 4,24 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1,47 | 3,35 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,34 | 0,78 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,72 | 1,64 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0,17 | 0,38 |
| 21 | Discoteche, night club | 0,34 | 0,78 |

Di disporre, dietro presentazione di apposita istanza, una riduzione del 20% in favore di famiglie con 3 o più componenti con un ISEE inferiore a € 15.000,00, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa;

Di dare atto che:

- l'onere finanziario per le suddette riduzioni, quantificato nella somma massima di € 1.800,00, trova copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2023, missione 12, programma 05, salvo l'assegnazione di specifici contributi statali e/o regionali per le medesime finalità;
- sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per la determinazione delle tariffe risultano compresi tra i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

Di precisare che, il recepimento degli incrementi di prezzo dovuti al gestore a seguito della rivalutazione monetaria potranno essere recepiti con la revisione infra periodo 2024-2025, ai sensi dell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine agli adempimenti connessi e consequenziali a questo atto ed in particolare affinché trasmetta telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di dichiarare, infine, con separata votazione [n. 7 voti favorevoli], il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **18/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **18/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 323

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO** attesta che in data 26/04/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate